

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLA BUVETTE DEL CENTRO SPORTIVO ROVISCAGLIE

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- l'art. 192 della LOC,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC,
- l'art. 9 della Convenzione tra Comune di Gordola e la società sportiva Gordola Calcio che regola l'utilizzo e la gestione del Centro sportivo Roviscaglie del Comune di Gordola,

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la gestione generale da parte di Gordola Calcio della buvette e dell'annesso portico presso il Centro Sportivo Roviscaglie, come da art. 9 della relativa convenzione.

Art. 2 Campo d'utilizzo interno Gordola Calcio

L'utilizzo della buvette alla società Gordola Calcio è concesso:

1. Nell'ambito della normale stagione agonistica per:
 - Apertura al pubblico per partite ufficiali e amichevoli.
 - Riunioni interne comitato e società.
2. Per manifestazioni straordinarie organizzate da Gordola Calcio, estranee al normale programma come: tornei, feste societarie, ecc., le richieste devono essere inoltrate per approvazione al Municipio almeno 30 giorni prima della manifestazione prevista, come da art. 10 della convenzione.

Art. 3 Uso infrastrutture per altre società, associazioni o enti

L'uso delle infrastrutture del Centro in generale e della buvette in particolare, per le quali le attività di Gordola Calcio hanno la precedenza su qualsiasi altra manifestazione, ad altre società enti o associazioni, può essere concesso unicamente dal Municipio alle seguenti condizioni:

1. Salvo casi eccezionali, è vietata la concessione a privati.
2. Per qualsiasi tipo di manifestazioni aperte al pubblico organizzate da altre società, enti o associazioni, deve essere presentata per approvazione al Municipio la relativa richiesta, entro 30 giorni dalla data prevista, preavvisata preventivamente da Gordola Calcio, che indicherà anche l'importo dell'indennizzo richiesto per l'utilizzo delle loro infrastrutture.
3. Per qualsiasi altro utilizzo da parte di altre società, enti o associazioni, per manifestazioni non aperte al pubblico, deve essere presentata la relativa richiesta all'Ufficio Tecnico, preavvisata da Gordola Calcio, entro 15 giorni dalla data prevista.
4. Per i casi richiamati ai cpv.i 2 e 3 la gestione e responsabilità della buvette è sempre a carico di Gordola Calcio, che veglierà sul rispetto delle condizioni della concessione, il buon uso della struttura, sulla pulizia, ecc.
5. Gordola Calcio segnalerà immediatamente al Municipio eventuali abusi, danni o altro causati da società, enti o associazioni esterni alla loro società.

Art. 4 Orari d'apertura

1. Per gli orari d'apertura al pubblico della buvette da parte di Gordola Calcio, nell'ambito della normale stagione agonistica richiamati all'art. 2 cpv. 1:
 - Apertura due ore prima delle partite ufficiali e amichevoli.
 - Chiusura due ore dal termine partite ufficiali e amichevoli, ritenuto come orario massimo le ore 24.00.
2. Per tornei o altre manifestazioni, richiamati all'art. 2 cpv. 2, non legate al normale ambito della stagione agonistica, gli orari saranno stabiliti di volta in volta da parte del Municipio nel rilascio dell'autorizzazione.
3. Per l'uso delle infrastrutture del Centro in generale, e della buvette in particolare, da altre società, associazioni o enti, richiamati all'art. 3 cpv. 2 e cpv. 3, il Municipio valuterà caso per caso al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5 Tasse

1. L'utilizzo della buvette alla società Gordola Calcio è concesso a titolo gratuito.
2. Le tasse per l'uso delle infrastrutture del Centro in generale, e della buvette in particolare, ad altre società, enti o associazioni, saranno stabilite di volta in volta dal Municipio.
3. L'indennizzo per l'utilizzo delle loro infrastrutture, richiamato all'art. 3 cpv. 2, sarà da versare direttamente dai richiedenti al Gordola Calcio.

Art. 6 Controllo e vigilanza

Il Municipio designerà un suo responsabile che potrà accedere ai relativi locali in ogni momento, manifestazioni di altre società, associazioni o enti comprese.

Art. 7 Responsabilità

Si richiama integralmente l'art. 11 della relativa convenzione che regola l'utilizzo e la gestione del Centro sportivo Roviscaglie del Comune di Gordola.

Art. 8 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni a partire dal 17 febbraio 2023 al 18 marzo 2023 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to F. Lonni

Adottata con risoluzione municipale no. 2217 del 06.02.2023
